

## Lavoro e famiglia inconciliabili? I dati dell'Istat

La cura della famiglia incide profondamente sulle scelte delle donne in tema di lavoro. Il problema è noto: conciliare vita professionale e famiglia, la cui cura poggia quasi interamente sulle spalle delle donne. E questo dato è ancora una volta confermato dall'Istat, nel suo rapporto 2003, che ci dice che tra le persone che hanno usufruito dei congedi parentali per seguire i figli, gli uomini arrivano appena al 7%.

I dati parlano da soli: l'occupazione femminile fra le donne sole e senza figli, si attesta all'87%, ma scende al 50% tra quelle che vivono in coppia e hanno dei bambini.

Tra le madri che lavorano, una su 3 (il 35,7 dichiara di fare fatica ad integrare i tempi dedicati alla professione con quelli riservati alla famiglia; il 6% delle future mamme sono state licenziate prima del parto; il 14% di chi lavorava in gravidanza ha scelto di lasciare il posto, dopo la nascita del figlio, per via degli orari inconciliabili con le nuove esigenze.

Non solo, il 70,4% delle madri che lavora part-time lo fa per badare ai piccoli, inoltre ricorre alla flessibilità il 45,2% delle madri occupate (60% tra le dipendenti con bambini tra i 3 e i 10 anni).

( da Borsa Lavoro Lombardia – Regione Lombardia)

EPPURE LA LEGGE DICE.....

### Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

*"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*

Alcuni articoli importanti per la nostra discussione.

#### Capo II

#### TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

##### Art. 6.

##### *Tutela della sicurezza e della salute*

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;  
[legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), art. 9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purchè prescritte secondo le modalità ivi indicate.

Capo III

CONGEDO DI MATERNITÀ

Art. 16.

*Divieto di adibire al lavoro le donne*

([legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), art. 4, comma 1 e 4)

1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Art. 17.

*Estensione del divieto*

([legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

(...)

Art. 20.

*Flessibilità del congedo di maternità*

([legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), art. 4-bis;  
[legge 8 marzo 2000, n. 53](#), art. 12, comma 2)

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

#### Art. 32.

##### *Congedo parentale*

([legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

#### Art. 34.

##### *Trattamento economico e normativo*

([legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.